

Permesso S e contribuzioni - Domande frequenti

DOMANDE FREQUENTI PER PERSONE CON PERMESSO S

1. Le persone al beneficio di un permesso S vanno iscritte nel registro dei contribuenti?

Le persone al beneficio di un permesso S che esercitano un'attività lucrativa *indipendente* vanno iscritte nel registro dei contribuenti, in quanto assoggettate all'imposta ordinaria.

Le persone al beneficio di un permesso S che esercitano un'attività *dipendente* sono assoggettate all'imposta alla fonte. L'Ufficio di tassazione competente procederà alla loro iscrizione nel registro dei contribuenti se assoggettate all'imposta ordinaria ulteriore (per es. poiché percepiscono redditi lordi superiori a CHF 120'000.-).

L'iscrizione nel registro dei contribuenti delle persone al beneficio di un permesso S senza attività lucrativa va valutata singolarmente. In linea di principio vanno iscritte le persone al beneficio di un permesso S che richiedono una proroga del diritto temporaneo di soggiorno. In questi casi si può presumere l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel Cantone Ticino¹.

2. Le persone con permesso S e impiegate da un datore di lavoro residente in Svizzera devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Le persone in possesso di un permesso S che esercitano un'attività lucrativa *dipendente* sono assoggettate all'imposta alla fonte.

Si ricorda che le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo supera i CHF 120'000.- lordi annui oppure se dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

¹ Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il *domicilio fiscale* in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la *dimora fiscale* in Svizzera è invece data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Se il contribuente è assoggettato alle imposte anche all'estero – nella fattispecie in Ucraina – tornano applicabili le regole contenute all'art. 4 della *Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Ucraina)*, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l'uno piuttosto che con l'altro Stato (le cosiddette *tie breaker rules*).

3. Le persone con permesso S e impiegate da un datore di lavoro residente in Ucraina devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Giusta l'art. 15 in relazione con l'art. 4 della *Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Ucraina)*, a dipendenza delle circostanze, le persone al beneficio di un permesso S sono tenute a pagare le imposte nel nostro Cantone.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio di tassazione competente (<https://www4.ti.ch/dfe/dc/chisiamo/uffici-circondariali-di-tassazione>).

4. Le persone con permesso S e con un'attività lucrativa indipendente devono pagare le imposte in Svizzera/Ticino?

Le persone al beneficio di un permesso S che lavorano in qualità di indipendenti con domicilio o stabile organizzazione in Ticino sono imposte ordinariamente nel nostro Cantone (cfr. *art. 7 CDI Svizzera-Ucraina*).

DOMANDE FREQUENTI PER LE FAMIGLIE OSPITANTI

5. Come vengono imposti gli indennizzi versati alle famiglie che ospitano persone poste al beneficio di un permesso S?

Il Consiglio di Stato ha deciso di corrispondere una pigione a coloro che hanno messo a disposizione unità abitative separate che soddisfano i criteri di abitabilità e che sono adeguate alle esigenze delle persone ospitate. In tali circostanze l'indennità ottenuta da parte dello Stato per la messa a disposizione dello spazio locativo indipendente alle persone con permesso S va assoggettata alle imposte ordinarie quale reddito da sostanza immobiliare.

Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa CdS 14.04.2022 (https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=205897&cHash=ea05dfa8866b6d5a65b0719e593878c)

6. Le famiglie che ospitano persone al beneficio di un permesso S devono dichiarare il valore locativo?

I contribuenti che mettono a disposizione di persone con permesso S degli *spazi abitativi indipendenti a titolo gratuito* (ovvero senza ricevere alcun indennizzo) non devono esporre nei redditi il relativo valore locativo. In questi casi, secondo la giurisprudenza sul comodato d'uso², è il comodatario che diventa imponible per il valore locativo dell'immobile di cui ha il godimento.

² Secondo gli art. 305 ss. CO, il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.

I contribuenti che mettono a disposizione degli alloggi *condivisi in coabitazione* con persone al beneficio di un permesso S devono invece esporre nei redditi l'intero valore locativo, senza la possibilità di far valere una sua riduzione.

7. Le famiglie che contribuiscono al sostentamento delle persone con permesso S possono far valere delle deduzioni?

Le famiglie che contribuiscono al sostentamento delle persone con permesso S su base volontaria non hanno diritto a far valere alcuna deduzione. Per contro, le prestazioni volontarie a favore di associazioni svizzere esentate fiscalmente e che offrono solidarietà alle persone colpite dalla guerra possono venire regolarmente dedotte dai proventi imponibili (cfr. *artt. 32c LT e 33a LIFD*).

Il presente documento è stato tradotto anche in lingua ucraina. In caso di divergenze fa stato il testo italiano.

Le risposte alle FAQ, di carattere generale, si riferiscono ai casi più diffusi. La valutazione di ogni singolo caso dipende dalle circostanze specifiche. Si ricorda inoltre che il presente documento verrà aggiornato regolarmente, in funzione dell'evoluzione del conflitto in Ucraina.

Maggiori informazioni sullo statuto di protezione S sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/ucraina.